



Città di Lucca

Amministrazione comunale
240/SB

Determinazione n. 834 del 26/05/2020

Oggetto: PROVVEDITORATO – DETERMINA A CONTRARRE PER ACCORDO QUADRO, EX ART. 54 C. 1 E 3 D.LGS 50/2016, CON COOPERATIVA SOCIALE B O CONS. DI COOP. SOCIALI, DELL'APPALTO, EX ART. 36 C. 2 LETT. B) D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO FACCHINAGGIO IN GENERE NONCHÉ TRASLOCO E MOVIMENTAZIONE DI ARREDI ECC. PER UFFICI COMUNALI E PER MANIFESTAZIONI ECC., PER 48 MESI, AI SENSI DELIBERA DI G.M. N. 216/2019, “LE STRATEGIE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 2030 DEL COMUNE DI LUCCA”. (COD. FAM. 1) CUI S00378210462201900038

Il Dirigente

Premesso che:

il Servizio di Provveditorato – a cui compete la centralizzazione di tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi trasversali necessari alla gestione delle attività di competenza dell'Amministrazione comunale - con nota Protocollo n. 149651 del 31/10/2019, ha effettuato una ricognizione al fine di conoscere le esigenze dei vari Uffici/Servizi anche per quanto riguarda il servizio di facchinaggio, trasversale ai vari Uffici e Servizi dell'Ente;

l'appalto di che trattasi è stato inserito, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, nel "PROGRAMMA BIENNALE 2019-2020 DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI DEL COMUNE DI LUCCA" con deliberazione Consiglio Comunale n. 68 dell'8/10/2019 – CUI n. S00378210462201900038;


l'art. 1 comma 449 della Legge 296/2006 prevede per gli enti locali la possibilità di utilizzare le convenzioni quadro di Consip Spa od in alternativa l'obbligo di utilizzo dei parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi di cui alle convenzioni/accordi quadro;

il RUP ha verificato che non sono attive convenzioni, stipulate da Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 o dalla Centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

l'art. 35, comma 6, del d. lgs n. 50 del 18 aprile 2016, stabilisce che “*Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino*”;

l'Ufficio di Provveditorato per quanto sopra esposto, per la gestione del servizio e per la procedura di scelta dell'operatore economico (o.e.) parte dell'accordo quadro ha ritenuto opportuno:

1) attivare un'unica procedura per individuare un unico operatore economico referente cui rivolgersi, per lo svolgimento del servizio in oggetto sulla base delle necessità degli




Uffici/Servizi dell'Ente, per tutta la durata contrattuale, applicando i prezzi offerti, ciò al fine di semplificare il processo di approvvigionamento, contenere la spesa ed ottimizzare i costi di gestione;

- 2) al fine di favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, a norma dell'art. 112 del D. Lgs 50/2016 e del combinato disposto di cui all'articolo 5 della L. 381/1991 e della L.R. Toscana n. 58/2018, riservare l'assegnazione dell'accordo quadro a Cooperative Sociali di tipo B o Consorzi di Cooperative sociali inserite/i nell'elenco istituito con Determinazione Dirigenziale n° 2864 del 30/12/2019, che comprende, tra le altre, le Cooperative sociali di tipo B che hanno manifestato interesse all'aggiudicazione di servizi di facchinaggio, traslochi e simili;
- 3) procedere mediante affidamento ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016, facendo ricorso alla piattaforma del “*Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START)*”;
- 4) fare ricorso all'istituto dell'accordo quadro per l'esecuzione del servizio in oggetto poiché con esso si determinerà/anno i/l prezzo/i a cui l'Amministrazione potrà attingere sulla base delle effettive esigenze rappresentate dagli uffici durante il periodo di vigenza contrattuale, con facoltà quindi di non approvvigionarsi *di una o più prestazioni se non necessarie*, tenuto conto che non è possibile determinare preventivamente la tipologia e la frequenza di svolgimento del servizio. L'operatore economico individuato sarà chiamato a rendere le prestazioni che verranno richieste di volta in volta dagli uffici comunali, ai prezzi offerti in gara ed alle condizioni fissate nel capitolato speciale d'appalto, nei relativi allegati e nel contratto di accordo quadro, esclusivamente sulla base delle effettive necessità. La Ditta parte dell'accordo quadro dovrà impegnarsi quindi ad eseguire, nel corso della validità contrattuale, le prestazioni solo quando e se, saranno richieste di volta in volta dagli uffici comunali attraverso l'emissione di singoli contratti applicativi redatti sotto forma di “Ordini di esecuzione” ai prezzi ed alle condizioni definite dall'accordo stesso;
- 5) le prestazioni dovranno essere conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nel capitolato speciale d'appalto, che fanno riferimento anche alla **delibera di G.M. n. 216 del 24/09/2019, avente ad oggetto le strategie di sostenibilità ambientale 2030 del Comune di Lucca;**

per l'affidamento del servizio in parola è stato redatto apposito progetto ai sensi dell'art. 23 cc. 14 e 15 D. Lgs 50/2016 s.m.i, da approvare con la presente determinazione, costituito da:

- Capitolato speciale d'appalto, che comprende la Clausola sociale territoriale, ai sensi art. 3 comma 1 lett. qqq) del d.l.gs. 50/2016 s.m.i. e Linea guida ANAC n. 13/2019 ed il Quadro economico del progetto, redatto tenendo conto del costo della manodopera come da tabella Ministeriale e da CCNL di riferimento, nel quale è evidenziata la somma per le funzioni tecniche incentivanti, quantificata nel 2% massimo sull'importo presunto del servizio, per la durata di n. 48 mesi;
- schema di convenzione che regola l'accordo quadro, da adeguare successivamente al caso di specie;
- il prospetto di dettaglio per costo della manodopera;
- documento denominato “Requisiti di partecipazione e di esecuzione”;
- documento denominato “Criteri di aggiudicazione”;


il progetto è stato redatto ai sensi dell'articolo 5 della L. 381/1991 recante la “Disciplina delle cooperative sociali” e della L.R. Toscana n. 58/2018 recante le “Norme per la cooperazione sociale in Toscana” ed in virtù della delibera di G.M. n. 216 del 24/09/2019, avente ad oggetto le strategie di sostenibilità ambientale 2030 del Comune di Lucca;



ai fini della procedura, la conseguente documentazione di gara, quale lettera di invito e relativi allegati, sarà redatta dalla Centrale Unica di Committenza tenendo conto delle indicazioni contenute nella presente determinazione e nei documenti facenti parte del progetto da approvare con la determinazione medesima;

ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici è preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte che nel caso di specie si riepilogano:

- il **fine** del contratto di accordo quadro è quello di garantire la movimentazione di arredi, attrezzature materiali, strumenti e quant'altro necessario allo svolgimento delle attività di competenza del Comune di Lucca;
- l'**oggetto del contratto di accordo quadro** è, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, la disciplina normativa e contrattuale che regolerà l'affidamento dell'appalto, definendo le specifiche tecniche di svolgimento del servizio, il valore stimato del complesso dei contratti applicativi/ordini di esecuzione che possono essere emessi durante l'intera durata dell'accordo quadro, nonché i prezzi in vigore per tutta la durata dell'accordo quadro. L'Amministrazione potrà richiedere lo svolgimento delle prestazioni sulla base delle effettive esigenze rappresentate dagli Uffici/Servizi dell'Ente, con facoltà di non richiedere una o più prestazioni se non necessarie ovvero di richiedere ulteriori tipologie di prestazioni al momento non note rappresentate dagli uffici comunali sulla base di specifiche esigenze;
- l'**oggetto dei singoli contratti applicativi**, che saranno redatti sotto forma di "ordini di esecuzione", è lo svolgimento del servizio secondo quanto specificato nel capitolato speciale d'appalto e nei relativi allegati;
- la **durata del contratto di accordo quadro**, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.lgs. 50/2016, è fissata in n. 48 (quarantotto) mesi consecutivi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio. La Ditta aggiudicataria, in relazione all'accordo quadro, non avrà nulla a pretendere se, nel periodo di durata dell'accordo, non verrà commissionato alcun servizio o seppure verrà commissionato solo parte di esso, e fintantoché la Stazione appaltante non emetterà i contratti applicativi. Alla scadenza naturale del contratto relativo all'accordo quadro, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, sulla base di oggettive e motivate esigenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogarlo per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo operatore economico che sarà chiamato a svolgere il servizio e comunque per un tempo non superiore a 6 (sei) mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso la Ditta individuata è tenuta ad eseguire le prestazioni richieste agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo;
- la **procedura di scelta del contraente** è l'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel pieno rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42; detta procedura sarà gestita in ossequio all'art. 40 del medesimo decreto interamente attraverso il sistema telematico START messo a disposizione dalla Regione Toscana e conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 di ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/16, aggiornate con Delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 32/2019, convertito con L. 55/2019;
- il **criterio di aggiudicazione** è quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, prendendo in



considerazione gli specifici elementi valutativi indicati nel documento denominato “Criteri di aggiudicazione” facente parte del progetto del servizio in parola, che prevede che il punteggio complessivo da assegnare alle offerte, pari a punti 100, sia ripartito tra Offerta Tecnica: 70 punti e Offerta Economica 30 punti;


- **l'importo a base di gara del servizio** è costituito dal costo orario onnicomprensivo, definito ai sensi dell'articolo 15, lettera a), del capitolato speciale d'appalto ed è fissato in € 27,00, oltre IVA;
- **l'importo corrispondente agli incentivi per funzioni tecniche** ai sensi dell'art. 113 del d. lgs. 50/2016 è di € 3.714,31, esente da IVA, corrispondente al 2% dell'importo presunto del servizio, per la durata di n. 48 (quarantotto) mesi, come risulta dal quadro economico di seguito riportato;
- **il valore massimo presunto dell'accordo quadro**, come risulta dal successivo quadro economico è pari a € 213.999,99, al netto di IVA, di cui € 139.099,99, per il costo della manodopera e € 0,00, per gli oneri di sicurezza. Il Quadro Economico è calcolato per l'intera durata del contratto prevista in 48 (quarantotto) mesi, tenendo presente l'eventuale proroga tecnica per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo operatore economico che sarà chiamato a svolgere il servizio e comunque per un tempo non superiore a 6 (sei) mesi dalla scadenza contrattuale, le eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) ed e), del D.lgs 50/2016. A tale spesa si aggiunge l'incentivo tecnico, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs 50/2016, corrispondente al 2% dell'importo presunto del servizio, per la durata di n. 48 (quarantotto) mesi:

QUADRO ECONOMICO

Descrizione	Importo	Importo
a) Importo presunto del SERVIZIO per n. 48 mesi, al netto degli incentivi per funzioni tecniche e al netto di IVA	€ 185.715,73	
b) OPZIONE per la proroga tecnica, facoltativa, di n. 6 mesi (non oggetto di quota per incentivo per funzioni tecniche), al netto di IVA, calcolata sull'ultima annualità	€ 22.172,13	
c) EVENTUALI INTEGRAZIONI ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) ed e), del D.lgs 50/2016, al netto di IVA	€ 6.112,13	
VALORE MASSIMO PRESUNTO, al netto di IVA		€ 213.999,99
IVA 22%	€ 47.080,00	
TOTALE servizio compresa IVA		€ 261.079,99
d) INCENTIVI TECNICI, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs 50/2016, calcolati nella misura del 2% sull'importo presunto del servizio per la durata di 48 mesi, esente IVA	€ 3.714,31	
TOTALE QUADRO ECONOMICO, IVA compresa		€ 264.794,30

gli importi indicati nel quadro economico, come detto, sono stati stimati, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016, per ogni singola annualità di esigibilità della spesa, sulla base della spesa storica, della previsione di nuove esigenze rappresentate dagli Uffici/Servizi comunali e del quantum riservato nei documenti economico/finanziari a tale servizio, così come comunicato da ciascun Settore/Servizio interessato per ogni annualità di vigenza dell'accordo quadro, che varia di anno in anno. Comprendendo anche l'importo della proroga tecnica, della durata di 6 mesi, calcolato sull'importo stimato per l'anno 2023 e l'importo per eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) ed e), del D.lgs 50/2016;

L'Amministrazione con il presente Accordo Quadro si riserva, la facoltà di richiedere all'operatore economico assegnatario di rendere servizi fino alla concorrenza dell'importo di Euro



213.999,99, oltre IVA, (quindi infra soglia di rilevanza comunitaria) e, pertanto, tale importo è stato considerato da questa Stazione Appaltante quale base per il calcolo della cauzione provvisoria, delle spese contrattuali e quelle inerenti e conseguenti la procedura di scelta del contraente;


- **i requisiti di partecipazione e di esecuzione, nonché i criteri di aggiudicazione idonei alla formulazione delle offerte** sono riportati negli specifici documenti allegati da approvare con la presente determinazione;
- il **contratto di accordo quadro**, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.lgs 50/20169, sarà stipulato mediante sottoscrizione di convenzione redatta ai sensi della L. 381/1991 e della L. R. Toscana n. 58/2018, in modalità elettronica, entro il termine di 120 gg. dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del d. lgs 50/2016, al contratto di accordo quadro non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo. Nel contratto sarà menzionata la clausola social di cui all'art. 53 comma 16-ter d. lgs 165/2001 attestante che la Ditta parte dell'accordo quadro non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con la S.A., esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti;
- **i termini, le modalità, le condizioni e le clausole essenziali del servizio** in oggetto sono contenute nel capitolato e negli ulteriori documenti facenti parte del progetto, da approvare con la presente determinazione;

per quanto riguarda il principio di rotazione previsto dal medesimo art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs 50/2016 s.m.i., il RUP, tenuto conto di quanto indicato nelle Linee Guida A.N.A.C. n. 4, ha stabilito che la rotazione non si applica in quanto non viene operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione e, pertanto, verranno invitate tutte le cooperative/consorzi che hanno fatto domanda di iscrizione nell'elenco formato con la Determinazione Dirigenziale n° 2864 del 30/12/2019 in relazione a servizi oggetto del presente affidamento;

pertanto, al fine dell'assegnazione del contratto di accordo quadro per lo svolgimento in parola, verrà inviata tramite la piattaforma START apposita lettera di invito alle Cooperative Sociali di tipo B o Consorzi di Cooperative sociali iscritte nel nuovo Elenco istituito con Determinazione Dirigenziale n° 2864 del 30/12/2019, che hanno manifestato interesse all'aggiudicazione di servizi di facchinaggio, traslochi e simili, i cui nominativi sono contenuti in apposito elenco in atti al fascicolo elettronico;

è stabilito altresì che:

- l'offerta presentata dall'Operatore economico deve essere vincolata per 180 gg., rispetto al termine ultimo di presentazione dell'offerta, tenendo presente che l'Amministrazione potrà chiedere il differimento di detto termine per ulteriori 180 giorni. I prezzi offerti dovranno rimanere fissi ed invariati per tutto il periodo di vigenza del contratto di accordo quadro;
- l'ammontare della garanzia provvisoria, di cui all'art. 93 c. 1 D.Lgs. 50/2016, è di € 3.714,31, pari al 2% dell'importo presunto del servizio per la durata di n. 48 mesi. A tale garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, c. 7, del D.lgs. 50/2016;



- per l'eventuale esperimento del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 c.9 D.Lgs. 50/2016 l'operatore economico avrà n. 3 giorni per rispondere a decorrere dal ricevimento della richiesta;
- il subappalto è vietato per i seguenti motivi:
 - con il ricorso al subappalto si riduce sensibilmente la finalità di creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate;
 - in considerazione della particolarità degli ambienti e della riservatezza dei dati contenuti nei vari Uffici Comunali;
- tenuto conto che trattasi di servizio che comporta l'esecuzione frazionata nell'intero arco di validità del contratto di accordo quadro con particolare aggravio della relativa gestione - ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 6-bis, del D.lgs 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC approvate con Decreto del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DECRETO 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» - per la gestione dei singoli contratti applicativi “ORDINI DI ESECUZIONE”, è stato nominato il Direttore dell'Esecuzione del contratto nella persona della Dott.ssa Catia Marisa Ciardelli – Funzionario del Servizio di Provveditorato e l'Assistente del Direttore dell'Esecuzione nella persona del Sig. Francesco Baldo - dipendente del Servizio di Provveditorato;
- saranno richiesti alla Ditta assegnataria dell'accordo quadro i requisiti di idoneità tecnico professionale in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- si procederà, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla verifica dell'anomalia delle offerte;
- è stato giudicato inopportuno suddividere in più lotti l'affidamento in esame, in quanto trattasi di un servizio da erogare in forma omogenea;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- la ditta parte dell'accordo quadro dovrà assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
- la ditta parte dell'accordo quadro, prima della stipula del contratto di accordo quadro, è obbligata a costituire la garanzia definitiva secondo lo schema tipo 1.2, approvato con DM n. 31 del 19/01/2018, il cui **importo, in deroga a quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, dovrà essere pari al 10% applicato su Euro 213.999,99 e, pertanto, ammonta ad Euro 21.399,99 come risulta al punto 3. del presente capitolato (si precisa quindi che il ribasso offerto non costituisce elemento di calcolo della garanzia definitiva)**;
- la stazione appaltante, qualora nel corso dell'esecuzione del servizio si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, si riserva di chiederne l'esecuzione alla Ditta parte dell'accordo quadro fino alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) ed e), del D.lgs 50/2016 ed in tal caso la Ditta si impegna ad eseguirle agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto di Accordo Quadro. In tal caso la Ditta non può far valere il diritto di risoluzione del contratto;
- il servizio non rientra tra le attività esposte al rischio di infiltrazione mafiosa ex art. 1 comma 53 L. 6/11/2012 n. 190;



- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto e, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizio le cui prestazioni hanno di regola una durata non superiore a 5 uomini-giorno. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza;
- il RUP, in caso di gara deserta o infruttuosa, si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione del servizio analogamente a quanto previsto per le procedure aperte, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, tramite la piattaforma START, alla quale saranno invitate le ditte iscritte sulla piattaforma START per la categoria merceologica CPV 63110000-3 Servizi di movimentazione e magazzinaggio, restando valida la presente determinazione a contrarre anche per le eventuali successive procedure di affidamento che dovranno essere avviate;
- le altre clausole essenziali sono riportate nella documentazione di gara;

in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.) il Rup, prevede per l'esperimento della gara di incaricare la Centrale Unica di Committenza di acquisire il Cig UNICO, che nel caso di specie verrà utilizzato per l'accordo quadro e per gestire tutti i contratti specifici (contratti applicativi) propri della fase contrattuale gestita dal Servizio di Provveditorato e all'operatore economico che risulterà assegnatario dell'accordo quadro verrà richiesto il conto corrente dedicato alla P.A.;


il contributo da corrispondere da parte della Stazione appaltante in favore di ANAC, la spesa è di € 225,00. Al pagamento provvederà la U.O. B.1 *Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti* con le periodicità e le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, imputando la relativa spesa al competente capitolo del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020/2022, dando atto che tale spesa è esigibile interamente nell'anno 2020 - qualora ne ricorresse il presupposto stante l'esonero disposto con dl 34/2020 (art. 65) fino al 31.12.2020;

è altresì quantificato in € 20,00 il contributo da corrispondere da parte dell'operatore economico partecipante alla gara in favore di ANAC, qualora richiesto. Al riguardo si significa che l'art. 65 del dl 34 del 19.05.2020 (c.d. decreto rilancio) ha previsto l'esonero fino al 31.12.2020;

il contratto di accordo quadro non essendo fonte di immediata obbligazione tra il Comune di Lucca e la Ditta assegnataria dell'accordo quadro non comporta l'assunzione di impegno di spesa, pertanto, la spesa presunta del presente affidamento, è pari a € 0,00;

i singoli contratti applicativi/ordini di esecuzione, derivanti dal contratto di accordo quadro, verranno finanziati nel corso di esecuzione dell'accordo, dall'Ufficio di Provveditorato con specifica determinazione dirigenziale di impegno di spesa, in base alle effettive esigenze rappresentate dagli Uffici comunali ed alle disponibilità di bilancio, imputando la relativa spesa ai competenti capitoli PEG del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020/2022 e delle successive annualità nel rispetto delle esigibilità e dei cronoprogrammi di pagamento, ai sensi di quanto previsto all'art. 183 comma 6 lettera a) del D.lgs 267/2000, in quanto trattasi di accordo quadro pluriennale della durata di 4 anni;

la spesa derivante dalle determinazioni dirigenziali di assunzione di impegno di spesa è da ritenersi funzionale e trasversale agli uffici dell'Amministrazione comunale;



la spesa effettiva potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in considerazione sia delle disponibilità finanziarie sia di eventuali ulteriori e diverse esigenze rappresentate dagli Uffici comunali derivanti da future esigenze al momento non note che potranno comportare anche una rivisitazione in più o in meno degli stanziamenti di bilancio;

L'Amministrazione Comunale avvierà la procedura di scelta dell'operatore economico a seguito dell'esecutività del presente provvedimento e a seguito di approvazione della documentazione di gara;

per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in ragione delle competenze relative all'incarico dirigenziale conferito con decreto del Sindaco n. 7 del 28 febbraio 2020, visti: il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Legge 7 agosto 1990, n. 241; il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; la Legge 13.08.2010 n. 136; il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; la L.R. Toscana n. 38 del 13/07/2007, l'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999, l'art. 1, commi 449, 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296; la Legge 6 luglio 2012 n. 94, la Legge 7 agosto 2012 n. 135, la Legge 24 dicembre 2012 n. 228; la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); nonché le Linee Guida emanate dall'A.N.A.C. alla data odierna;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa,

1. di approvare:

1.1 l'iter procedurale di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs 50/2016 e s.m.i., con ricorso alla piattaforma telematica START e nel pieno rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42, nonché del principio di rotazione, invitando tutte le Cooperative Sociali di tipo B o Consorzi di Cooperative sociali iscritte/i nel nuovo Elenco istituito con Determinazione Dirigenziale n° 2864 del 30/12/2019, che hanno manifestato interesse all'aggiudicazione di servizi di facchinaggio, traslochi e simili, i cui nominativi sono contenuti in apposito elenco in atti al fascicolo elettronico, per l'affidamento del servizio di facchinaggio in genere nonché trasloco e movimentazione di arredi, attrezzature materiali e strumenti per le esigenze degli Uffici/Servizi comunali e in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale, per la durata di 48 mesi (4 anni), a decorrere dalla data di avvio di esecuzione del servizio, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e comma 6, del D.L.gs 18 aprile 2016 n. 50;

1.2 il progetto, redatto ai sensi dell'art. 23 cc. 14 e 15 D. Lgs 50/2016 smi, è costituito dai vari documenti meglio descritti in narrativa;

1.3 la spesa effettiva sarà determinata, durante il periodo di esecuzione del contratto di accordo quadro, sulla base delle necessità degli Uffici/Servizi dell'Ente e delle disponibilità di bilancio e sarà finanziata dall'Ufficio di Provveditorato con specifica determinazione dirigenziale di impegno di spesa;

2. di stabilire che l'affidamento verrà esperimento secondo le modalità, le condizioni e la tempistica ben esplicitata in narrativa;

3. di dare atto che:

3.1 il servizio non rientra tra le attività esposte al rischio di infiltrazione mafiosa ex art. 1 comma 53 L. 6/11/2012 n. 190;



3.2 sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto e in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto *si tratta di servizi la cui prestazione ha una durata non superiore a 5 uomini-giorno*. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza;

3.3 in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.) il Rup, , prevede per l'esperimento della gara di incaricare la Centrale Unica di Committenza di acquisire il Cig UNICO, che nel caso di specie verrà utilizzato per l'accordo quadro e per gestire tutti i contratti specifici (contratti applicativi) propri della fase contrattuale gestita dal Servizio di Provveditorato e all'operatore economico che risulterà assegnatario dell'accordo quadro verrà richiesto il conto corrente dedicato alla P.A.;

3.4 relativamente al contributo da corrispondere da parte della Stazione appaltante in favore di ANAC, la spesa è di € 225,00. Al suddetto pagamento provvederà - qualora ne ricorresse il presupposto stante l'esonero disposto con dl 34/2020 (art. 65) fino al 31.12.2020 - la U.O. B1 *Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti* con le periodicità e le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, imputando la relativa spesa al competente capitolo di bilancio finanziario armonizzato 2020/2022, dando atto che tale spesa è esigibile interamente nell'anno 2020;

3.5 è altresì quantificato in € 20,00 il contributo da corrispondere da parte dell'operatore economico partecipante alla gara in favore di ANAC, qualora ne ricorresse il presupposto stante l'esonero previsto all'art. 65 dl 34/2020 (c.d. decreto rilancio);

3.6 ai fini della procedura, la conseguente documentazione di gara, quale lettera di invito e relativi allegati, sarà redatta dalla Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza tenendo conto delle indicazioni contenute nella presente determinazione e nei documenti facenti parte del progetto da approvare con la determinazione medesima;

4. di dare atto che la spesa presunta dell'affidamento, è pari a € 0,00 poiché il contratto di accordo quadro non è fonte di immediata obbligazione tra il Comune di Lucca e la Ditta assegnataria dell'accordo quadro e, pertanto, non comporta l'assunzione di impegno di spesa. Il Servizio di Provveditorato con successive determinazioni dirigenziali assumerà gli impegni di spesa, in base alle effettive esigenze rappresentate dagli Uffici comunali ed alle disponibilità di bilancio;

5. nei successivi provvedimenti di assunzione della spesa verranno altresì esplicitati gli eventuali provvedimenti di assegnazione di fondi regionali/nazionali/UE, ecc. qualora ne ricorrano i presupposti;

6. di dare avvio alla procedura in oggetto con le modalità precisate nella documentazione di gara sopra richiamata;


7.

- di confermare:

7.1 Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Lucca la Dott.ssa Maria Cristina Panconi, Responsabile della U.O. B.1 *Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti*, cui spettano tutti i compiti previsti dalla normativa vigente – già indicato nella programmazione biennale;

- di nominare:

7.2 Direttore dell'Esecuzione del contratto la Dott.ssa Catia Marisa Ciardelli – Funzionario del Servizio di Provveditorato;



7.3 Assistente del Direttore dell'Esecuzione, Sig. Francesco Baldo – dipendente del Servizio di Provveditorato, nel corso di esecuzione del contratto.

8. la presente determinazione a contrarre è da considerarsi valida anche per l'eventuale successiva procedura negoziata di affidamento che dovrà essere avviata in caso di gara deserta o infruttuosa;

9. di dare atto che:

9.1 la procedura di gara verrà svolta nel rispetto del codice di comportamento del Comune di Lucca, di cui al DPR 62/2013, adottato con deliberazione Giunta Comunale del 28 gennaio 2014 n. 13. (obblighi in materia di anticorruzione);

9.2 ai sensi degli artt. 6-bis della L. n. 241/1990 e 42 d. lgs 50/2016 e nell'ambito delle attività riferibili al procedimento ed agli effetti del presente atto - il RUP ed il sottoscritto dirigente non si trovano in situazione di conflitto di interesse - anche potenziale - nei confronti dei destinatari del presente atto;

9.3 con successiva Determinazione Dirigenziale si procederà ad assegnare l'accordo quadro in oggetto;

9.4 l'Amministrazione concluderà l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.lgs 50/2016, mediante sottoscrizione di convenzione redatta ai sensi della L. 381/1991 e della L. R. Toscana n. 58/2018, in modalità elettronica entro il termine di 120 gg. dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Inoltre:


- nell'accordo quadro stesso sarà menzionata la clausola di cui all'art. 53 comma 16-ter d. lgs. 165/2001 attestante che la Ditta parte dell'accordo quadro non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con la S.A. esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti;
- i singoli contratti applicativi, con cui sarà data esecuzione al contratto di accordo quadro in base alle effettive esigenze, verranno emessi sotto forma di "ORDINI DI ESECUZIONE", e potranno essere inoltrati alla Ditta parte dell'accordo quadro con pec/e-mail dal personale incaricato;

10. non si provvederà alla comunicazione di cui all'art. 76 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs 50/2016;

11. di dare atto che saranno assolti:

11.1 dal RUP l'adempimento delle comunicazioni all'Anagrafe Tributaria, nonché gli adempimenti previsti dalla L. 06.12.2012 n. 190, dal D.lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di trasparenza e dal SITAT SA relativamente ai dati ed alle informazioni che ineriscono la gestione del contratto nonché di quelli in ossequio al *Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2020-2022* approvato con Delibera di G.C. n. 47 del 09/03/2020. Saranno altresì pubblicati a cura del RUP sul Profilo del Committente eventuali provvedimenti dallo stesso approvati durante la gestione del contratto compreso il resoconto della gestione finanziaria;

11.2 dalla U.O. B.1 gli adempimenti inerenti la pubblicazione sul Profilo del Committente e su SITAT SA di tutti gli atti che ineriscono la procedura di gara fino all'attestazione di efficacia della DD di assegnazione, e quelli inerenti la l. 190/2012 limitatamente all'apertura della scheda che successivamente sarà implementata dal RUP con i dati e le informazioni successive all'affidamento;



12. di dare atto che si trovano in atti al fascicolo le dichiarazioni del Dirigente/RUP rese rispettivamente in ordine alla assenza di condanne penali secondo l'art. 35 bis d. lgs. 165/2001 e in ordine alla insussistenza del conflitto di interessi secondo l'art. 6bis della l. 241/1990 come modificato dalla l. n. 190/2012 ed all'art. 42 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

13. di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. Toscana, ai sensi dell'art. 120 c. 1 del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni decorrenti dalla data di intervenuta e completata fase di pubblicazione sul Profilo del committente.

Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e Contratti